

VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta di proroga della cassa Integrazione guadagni In deroga

(Ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020, convertito con modificazioni della legge 24 aprile 2020 n. 27 così come modificato dal D.L. del 19 maggio n.34)

Il giorno 15 del mese di giugno dell'anno 2020 tra le parti:

- Il Datore di lavoro IDROS.ART & BOZZOLA GROUP SPA, rappresentato da Piero Buccarella
- l'Associazione Datoriale CONFCOMMERCIO Cervia, rappresentata da Fabrizio Boschetti
- per le OO.SS.:

 - o Filcams Cgil Nazionale rappresentata da Sergio Aliprandi
 - o Fisascat Cisl rappresentata da Gianluca Bagnolini con delega Nazionale
 - o Uiltucs rappresentata da Giorgio Zattoni con delega Nazionale

Premesso

a) che il datore di lavoro IDROS.ART & BOZZOLA GROUP SPA con sede legale in Ferrara Via Bologna n. 459, codice fiscale/partita IVA 01872080385 - matricola INPS n. 2904973545, operante nel settore Commercio di articoli idrotermosanitari, con un organico complessivo di n. 162 unità lavorative (alla data del 23/03/2020), di cui 15 Part-time, alle quali applica il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi (Confcommercio), ha usufruito del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020, con decorrenza dal 23/03/2020, per un periodo di 13 settimane nelle unità produttive site nella regione Emilia Romagna, per n. 13 settimane nelle unità produttive site nella Regione Veneto, per n. 9 settimane nelle unità produttive situate nella regione Friuli Venezia Giulia, per n. 9 settimane nell'unità produttiva situata nella regione Umbria.

b) che il datore di lavoro, con un organico complessivo attualmente di n. 161 unità lavorative, ha comunicato l'esigenza di prorogare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020 e s.m.i. in favore di n. 161 lavoratori dipendenti;

c) che il datore di lavoro ha dichiarato che la richiesta di attivare la cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) si rende necessaria a causa dell'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti a seguito delle misure di contenimento del virus Covid 19 e degli effetti prodotti sulle vendite dell'azienda, che si sono ridotte drasticamente, con conseguente riduzione dei ricavi.

d) che la IDROS.ART & BOZZOLA GROUP SPA ha l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga in quanto impossibilitato ad usufruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs n° 148/15 (Cigo, Cigs, FIs e Fondi di Solidarietà bilaterale).

e) che i lavoratori per i quali è chiesta la suddetta proroga erano in forza alla data del 25 marzo 2020

f) che i lavoratori a termine avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro

tutto ciò premesso

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
 - 2) la RSU/RSA e le OO.SS. danno atto che le informazioni ricevute dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un'informazione necessaria a procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga;
 - 3) le Parti, a fronte della sospensione/riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere alla CIGD ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020 e s.m.i.;
 - 4) Le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e s.m.i. e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione delle esigenze tecniche organizzative e commerciali aziendali, applicando, ove possibile, la rotazione delle posizioni fungibili per tutta la durata della Cassa stessa. Inoltre, ai lavoratori comandati in riduzione potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48 ore;
 - 5) L'istanza di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, per un periodo di 5 settimane, sarà presentata in favore dei lavoratori per i seguenti periodi:
 - per le Unità Produttive ubicate nella Regione Emilia Romagna per il periodo dal 22/06/2020 al 25/07/2020;
 - per le Unità Produttive ubicate nella Regione Veneto per il periodo dal 22/06/2020 al 25/07/2020;
 - per le Unità Produttive ubicate nella Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo dal 24/05/2020 al 27/06/2020;
 - per l'Unità Operativa ubicata nella Regione Umbria per il periodo dal 24/05/2020 al 27/06/2020;
- Le parti, inoltre, convengono che i predetti periodi possano essere ulteriormente prorogati in base a specifici provvedimenti pubblici che verranno emanati; tale proroga verrà necessariamente comunicata dall'azienda in via preventiva alle OOSS che sottoscrivono il presente verbale, le quali potranno richiedere tempestivamente un apposito incontro per verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla proroga ovvero esprimere il proprio parere con le stesse modalità on-line utilizzate per la sottoscrizione.
- 6) La richiesta interesserà un numero massimo di 161 addetti, di cui 15 part-time, su un totale complessivo di 161 e determinerà la riduzione e/o sospensione delle attività lavorative nell'arco del periodo di cui al punto precedente;
 - 7) L'Azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere le quote dei trattamenti di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo di sospensione concordato;
 - 8) Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo;
 - 9) Durante il periodo di sospensione/ riduzione i ratei di retribuzione indiretta (mensilità aggiuntive) matureranno secondo le previsioni normative e contrattuali. In ogni caso il TFR maturerà per intero durante tutto il periodo di riduzione o sospensione dell'attività;
 - 10) Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS come previsto dall'art. 22 quater inserito nel D.L. 18/2020 e s.m.i. dal D.L. n. 34 del 19/05/2020.
 - 11) In considerazione del fatto che per la CIGD non è previsto l'anticipo da parte del datore di lavoro, al fine di assicurare comunque continuità di reddito ai dipendenti, su richiesta dei lavoratori, l'azienda potrà concedere prestiti infruttiferi fino ad un importo di mille euro o l'anticipazione di quanto maturato nel

periodo di CIGD a titolo di tredicesima e/o quattordicesima e/o di quote di TFR non destinate a Fondi pensione Integrativa.

12) Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19"


13) I contenuti del presente accordo saranno esposti al personale dalle RSA/RSU/OO.SS attraverso gli strumenti individuati congiuntamente dalle parti nel rispetto delle disposizioni relative alla situazione emergenziale; le parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di cassa in deroga, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa.

14) Le parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma si impegnano a consentire, anche successivamente, che le OO.SS. firmatarie abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione con i lavoratori.


Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa Integrazione guadagni

Letto, confermato e sottoscritto


IDROS.ART & BOZZOLA GROUP SPA




CONFCOMMERCIO



FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTuCS

